

**DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2013
61/2013/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI
DI OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DEI PREZZI BIORARI AI
CLIENTI DOMESTICI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA**

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2010, VIS 45/10;

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/r/EEL, recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

FATTO

1. Con deliberazione 23 giugno 2010, VIS 45/10, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di nove esercenti la maggior tutela, fra i quali AcegasAps Service S.r.l. (di seguito anche AcegasAps), per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/1995, per la violazione degli obblighi relativi all’applicazione dei c.d. corrispettivi PED biorari (corrispettivi, differenziati per fasce orarie, a copertura dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela). Essi riguardano, in particolare, l’invio, unitamente alle bollette, di tre successivi avvisi aventi ad oggetto l’introduzione, a distanza rispettivamente di sei, quattro e due mesi, dei corrispettivi PED biorari (punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10 - profilo non contestato ad AcegasAps) e l’inserimento nei documenti di fatturazione di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce orarie (punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09), nonché l’applicazione dei corrispettivi PED biorari con la tempistica stabilita dalla regolazione (art. 7, comma 10, lettera b, art. 19, comma 7 e art. 27, commi 1 e 7, del TIV).
2. Con la medesima deliberazione (punto 2), l’Autorità ha intimato di adempiere ai suddetti obblighi informativi, posticipando l’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell’avvenuto adempimento.
3. Con nota 12 luglio 2010 (prot. Autorità n. 25215), AcegasAps Service S.r.l. ha presentato istanza di audizione finale e di accesso agli atti del procedimento, accesso evaso con nota 6 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28297).
4. Con nota 31 agosto 2010 (prot. Autorità n. 29637) la società ha presentato una memoria difensiva.
5. Con nota 16 marzo 2012 (prot. n. 8105), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. In data 5 aprile 2012 (prot. Autorità n. 10717), AcegasAps ha presentato una nota difensiva.
7. In data 9 maggio 2012 si è svolta l’audizione finale davanti al Collegio.
8. In data 22 maggio 2012 (prot. Autorità n. 15354), la società ha presentato la memoria conclusionale.

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. L’articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell’articolo 5, comma 2 e dall’articolo

- 2, comma 3, lettera a, del TIV (di seguito: clienti domestici). Le condizioni economiche ricomprendono, fra l'altro, il corrispettivo PED.
10. L'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari).
 11. L'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010.
 12. La rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7 e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori").
 13. L'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela continui, comunque, ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura.
 14. L'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria.
 15. Al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, avrebbero dovuto inviare ai clienti domestici i cui misuratori fossero stati riprogrammati:
 - ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1, della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
 - ai sensi del punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
 16. Gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare altresì, ai sensi del punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che espongano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato.
 17. Poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 200/99), la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente ai clienti domestici di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi, di cui all'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
 18. Dall'esame delle note 28 maggio 2010 e 15 giugno 2010 (rispettivamente prot. Autorità n. 20581 e n. 22402) era emerso che AcegasAps Service S.r.l.:

- i) aveva inviato bollette con prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09 sino a marzo 2010 compreso, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
- ii) dichiarava un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società aveva ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce non corrispondente al numero dei clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari.

Argomentazioni difensive

- 19. AcegasAps Service S.r.l. sostiene innanzitutto (nota 31 agosto 2010 prot. Autorità n. 29637) che l'istruttoria precedente all'avvio del presente procedimento sarebbe incompleta. Ciò si evincerebbe dal fatto che gli uffici avrebbero consentito l'accesso solamente a documenti già noti alla società, dai quali non emergerebbe alcuna violazione dei provvedimenti dell'Autorità in materia di applicazione dei corrispettivi PED biorari.
- 20. Con riferimento alla contestazione *sub i*), AcegasAps sottolinea (nota 5 aprile 2012 prot. Autorità n. 10717) che la difformità del prospetto inserito dalla società in bolletta rispetto all'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 era solo formale, oltre ad essere stata sanata in breve tempo.
- 21. Con riferimento alla contestazione *sub ii*), AcegasAps illustra, con la nota 5 aprile 2012 (prot. Autorità 10717) e la nota 22 maggio 2012 (prot. Autorità 15354) il fraintendimento nel quale la stessa società è incorsa nel rispondere, con le note 28 maggio 2010 e 15 giugno 2010 (rispettivamente prot. Autorità n. 20581 e n. 22402), alla precedente richiesta di informazioni degli uffici dell'Autorità. In particolare la società ha precisato che la cifra di *OMISSIS* clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari nel luglio 2010 rappresentava una mera stima, poi non concretizzata. In effetti i clienti a cui sono stati applicati i corrispettivi biorari nel medesimo periodo sono stati circa *OMISSIS* e non gli *OMISSIS* dichiarati con le note 28 maggio 2010 e 15 giugno 2010, corrispondenti ai misuratori riprogrammati nel gennaio 2010.
- 22. In relazione all'elemento soggettivo, la società deduce (nota 31 agosto 2010 prot. Autorità n. 29637) la mancanza, nella deliberazione di avvio, di riferimenti alla coscienza e volontà dell'azione, benché l'Autorità sia tenuta a provare anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.
- 23. L'assenza di colpa sarebbe invece testimoniata dalla buona fede della società, dimostrata sia dall'assenza di un proprio vantaggio economico che dallo spontaneo adeguamento della bolletta al prospetto *standard* sin dal maggio 2010 (comprovato dalle allegare bollette di maggio e luglio 2010) e dalla spontanea messa a disposizione di uno specchietto riepilogativo dei consumi degli ultimi tre bimestri a partire dalle bollette emesse dal 20 luglio 2010.

Valutazione delle argomentazioni difensive

- 24. Con riferimento alla supposta incompletezza dell'attività istruttoria, si osserva che i procedimenti sanzionatori dell'Autorità sono disciplinati dal d.P.R. 244/01. In particolare l'art. 4 prevede che il Collegio avvii il procedimento quando ravvisa gli estremi di un possibile intervento sulla base degli elementi raccolti dagli uffici.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, del d.P.R. 244/01 la deliberazione di avvio del presente procedimento richiama quegli elementi, raccolti dagli uffici, che hanno fatto ravvisare al Collegio gli estremi di un possibile intervento sanzionatorio: vale a dire le note 28 maggio 2010 (prot. Autorità n. 20581) e 15 giugno 2010 (prot. Autorità n. 22402). Copia di tale documentazione è stata rilasciata ad AcegasAps Service S.r.l. con nota 6 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28297), in risposta all'istanza di accesso presentata il 12 luglio 2010. Non vi è stata ulteriore documentazione considerata dall'Autorità in sede di avvio del presente procedimento nei confronti di AcegasAps Service S.r.l.

25. Con riferimento alla contestazione *sub i*), il prospetto "contestato" si differenziava dal prospetto contenuto nell'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 perché esponeva in colonna e non in riga l'ultima e la penultima lettura relativa alle tre fasce di consumo (e le relative date di riferimento), perché riportava in uno spazio sottostante e non con la dovuta evidenza (anche perché messo dopo altre informazioni non richieste all'interno del prospetto, relative al consumo totale annuo) il consumo totale e perché lo esponeva con una terminologia diversa da quella prescritta.
26. La deliberazione ARG/elt 112/09, al punto 5, dispone invece che l'esposizione delle informazioni al cliente avvenga "secondo lo schema di cui all'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento". In altre parole l'operatore avrebbe dovuto seguire lo schema contenuto nell'Allegato C - che è stato predisposto per garantire una uniformità di esposizione dei dati da parte degli operatori e consentire così al cliente di confrontarli con facilità - e non soltanto riportare il contenuto dello stesso.
27. La società ha pertanto violato il punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09.
28. La responsabilità della società non è del resto esclusa dall'asserita mancanza di colpa della stessa. La previsione di cui al primo comma dell'articolo 3, della legge 689/81 (secondo cui "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa") pone infatti una presunzione *iuris tantum* di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando a quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito senza colpa. Nel caso di specie la circostanza dedotta dall'esercente (relativa alla modificazione del prospetto nel senso voluto dalla regolazione prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio) non è indicativa dell'assenza dell'elemento soggettivo, incidendo piuttosto sulla durata della violazione e quindi sulla quantificazione della sanzione.
29. La discrasia che aveva originato la contestazione *sub ii*) è oramai superata vista la corrispondenza fra il numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società ha ricevuto i dati di misura per fasce nel gennaio 2010 e il numero di clienti a cui la società ha applicato i corrispettivi PED biorari nel luglio 2010.
30. Considerata la cessazione della violazione non sussiste l'esigenza di adottare sul punto il provvedimento di cui al punto 1, lett. b, della deliberazione di avvio.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
32. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha innanzitutto pregiudicato il diritto del cliente a ricevere informazioni preordinate a rendere la clientela consapevole delle proprie abitudini di consumo (distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria). La società ha infatti violato l'obbligo di inserire in bolletta il prospetto dei consumi suddivisi per fasce così come predisposto dall'Autorità. In particolare è importante, nell'interesse dell'utente e dello sviluppo della concorrenza, che il prospetto dei consumi sia redatto in modo completo, comprensibile e uniforme (cioè redatto nel rispetto di uno standard prefissato dall'Autorità), così da consentire al cliente, attraverso la bolletta, di verificare i suoi consumi e, sulla base della suddivisione degli stessi per fasce, di orientare gli stessi, nonché di valutare la (perdurante) convenienza delle condizioni economiche praticategli.
33. In ordine alla *durata della violazione* si osserva che la violazione risulta iniziata a gennaio 2010 (dalle note 28 maggio 2010 e 15 giugno 2010, prot. Autorità rispettivamente n. 20581 e 22402) e che la società ha modificato il prospetto dei consumi suddivisi per fasce a far tempo dal marzo 2010.
34. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
35. Quanto al criterio della personalità dell'agente, assume rilievo la circostanza che la società abbia messo a disposizione dei clienti uno specchietto riepilogativo dei consumi, ripartiti per fasce, degli ultimi tre bimestri a partire dalle bollette emesse dal 20 luglio 2010.
36. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalla società, è pari nell'anno 2009 a circa euro 51.682.067

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di AcegasAps Service S.r.l., del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09;
2. di irrogare ad AcegasAps Service S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 8.000 (ottomila);
3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 45/10;

4. di ordinare ad AcegasAps Service S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AcegasAps Service S.r.l., Corso Stati Uniti 5/A, 35127, Padova e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni